



COMUNE DI SALIZZOLE
(Provincia di Verona)

Prot. n. 7726

li, 8 novembre 2018

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 30/10/2018 tra la Provincia di Verona, il Comune di Salizzole e il Comune di Nogara per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "riqualificazione della strada provinciale 20 dell'Adige" e del Tartaro", nel tratto compreso tra i Comuni di Salizzole e di Nogara e per l'erogazione del contributo straordinario a finanziamento della spesa.

DECRETO SINDACALE

Il sottoscritto Mirko Corrà – Sindaco pror-tempore del Comune di Salizzole (VR) – domiciliato presso la sede municipale di Salizzole (VR) – 37056 – Piazza Castello n. 1 –C.F. 00907050231,

Premesso che:

- la Provincia di Verona ha inserito nel programma delle opere pubbliche 2018-2020 l'opera pubblica denominata "Allargamento della strada provinciale 20 "dell'Adige e del Tartaro" tra Nogara e Salizzole, per un importo complessivo di € 6.000.000,00;
- le Amministrazioni Comunali di Salizzole e di Nogara hanno valutato e condiviso con la Provincia di Verona l'opportunità di realizzare l'opera stabilendo:
- la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto da parte della Provincia di Verona per una spesa complessiva di € 6.000.000,00 distinta in due lotti funzionali riferiti territorialmente a ciascuno dei due Comuni, rispettivamente di importo pari a € 2.430.000,00 per il 1° lotto in Comune di Salizzole e pari a € 3.570.000,00 per il lotto 2° in Comune di Nogara;
- lo svolgimento delle funzioni di stazione progettuale, stazione appaltante e autorità espropriante delle aree necessarie alla riqualificazione della strada da parte dei due Comuni, ciascuno per il lotto di competenza territoriale;
- il finanziamento della spesa totale preventivata nel limite complessivo di € 6.000.000,00 da parte della Provincia;
- il finanziamento della parte eccedente il contributo provinciale da parte dei due Comuni;

Considerato che:

- le Amministrazioni Comunali di Salizzole e di Nogara e la Provincia di Verona, a seguito di reiterati incontri, hanno condiviso uno schema di "Accordo di programma" che disciplina gli oneri a carico di ciascuna parte contraente;

Precisato che:

- la Giunta Comunale di Salizzole con deliberazione n. 111 in data 18/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Provincia di Verona ed i Comuni di Salizzole e di Nogara;

Richiamata la seguente norma di Legge:

- art. 34 "Accordi di Programma " del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la stipula di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'opera integrata di e coordinata di Comuni, Province e Regioni, Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i predetti soggetti; la suindicata norma dispone, tra l'altro, che l'accordo di programma deve essere approvato dal Sindaco e, qualora comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza;

Considerato, quindi che, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Provincia e dei Sindaci, è approvato con atto formale degli stessi ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;
- se l'accordo comporta variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;
- nel caso specifico l'accordo comporta espropri e conseguenti varianti urbanistiche;
- l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del Consiglio Comunale di Salizzole comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della medesima opera;

Ritenuto di:

- approvare l'accordo di programma per la riqualificazione del tratto di strada provinciale n. 20 "dell'Adige e del Tartaro" compresa tra i Comuni di Salizzole e di Nogara", sottoscritto con firma digitale in data 30/10/2018, dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni interessati (allegato sub "A" al presente decreto);

Dato atto che:

- l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R della Regione del Veneto e ratificato ed approvato dai Consigli Comunali di Salizzole e Nogara, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo e cioè il 29/11/2018, a pena di decadenza;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.;
- lo Statuto comunale;

D E C R E T A

1. Di approvare l'Accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "riqualificazione della strada provinciale 20 "dell'Adige e del Tartaro, nel tratto compreso tra i Comuni di Nogara e Salizzole, sottoscritto con firma digitale in data 30/10/2018 dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni interessati, che viene allegato sub "A" per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che:

- l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto e ratificato ed approvato dai Consigli Comunali di Salizzole e di Nogara, nei termini di legge;

- l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del Consiglio Comunale di Salizzole comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della medesima opera;

3. di pubblicare il presente atto:

- all'albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la pubblicazione degli atti all'albo pretorio on-line, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 in data 14/04/2011, in osservanza ai principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in specifica attuazione dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 68 e s.m.i.;

- sul sito internet comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", ai sensi dell'art. 39 – trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio – del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m..

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto, netro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del decreto sul BUR del Veneto, ai sensi dell'art. 40 e segg. Del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo (C.P.A.)" oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quando gli interessati nel abbiano avuto piena conoscenza , ai sensi dell'art. 9 e segg. Del D.P.R. n. 1199/1971 e successive modificazioni.

IL SINDACO
Mirko Corrà



ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona, il Comune di Nogara e il Comune di Salizzole per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "riqualificazione della strada provinciale 20 'dell'Adige e del Tartaro', nel tratto compreso tra i Comuni di Nogara e Salizzole per l'erogazione del contributo straordinario a finanziamento della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Fra

- il Comune di Nogara, C.F. 80009120231, rappresentato dal Sindaco pro tempore Flavio Massimo Pasini,
- il Comune di Salizzole, C.F. 00709050231, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Mirko Corrà,
- la Provincia di Verona, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente pro tempore Antonio Pastorello.

Premesso che:

- la Provincia di Verona ha inserito nella programmazione delle opere pubbliche 2018-2020 l'opera pubblica denominata "Allargamento della strada provinciale 20 "del Tartaro" tra Nogara e Salizzole", per un importo complessivo di euro 6.000.000,00,
- la Provincia ha redatto, a firma dell'ing. Brunelli Stefano del servizio progettazione e direzione lavori, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in parola, che prevede una spesa complessiva di euro 6.000.000,00, distinta in due lotti funzionali riferiti territorialmente a ciascuno dei due Comuni, rispettivamente di importo pari a euro 2.430.000,00 per il lotto 1° in Comune di Salizzole e pari a euro 3.570.000,00 per il lotto 2° in Comune di Nogara;

visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'ing. Brunelli e verificato che i due lotti funzionali corrispondono a tratti ricompresi nei due territori comunali;

preso atto che:

- i rappresentanti dei Comuni di Salizzole e di Nogara hanno espresso alla Provincia la volontà di cooperare per trovare una soluzione dell'opera in questione;
- i rappresentanti dei tre enti suddetti hanno stabilito:
- di completare la progettazione dell'intervento, anche con lo sviluppo in più lotti funzionali;
- i due Comuni avrebbero svolto, ciascuno per il lotto di competenza territoriale, le funzioni di stazione progettuale, stazione appaltante e autorità espropriante delle aree necessarie alla riqualificazione della strada provinciale;
- la Provincia di Verona avrebbe finanziato la spesa dell'intervento per il suo intero ammontare, nei limiti di quanto programmato rispecchiando la programmazione delle opere pubbliche, anche se la modalità di realizzazione non sarebbe più diretta, ma in accordo con altri enti subentrati nel percorso procedimentale;
- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 24 del 17 ottobre 2018 è stata infine approvata una variazione di bilancio e di programmazione delle opere pubbliche che per l'intervento in questione ha previsto la realizzazione tramite accordo di programma con i Comuni interessati, e non più nella modalità dell'opera pubblica diretta, con finanziamento dell'intera spesa mediante contributo agli investimenti, funzionalmente suddiviso come segue nelle tre annualità finanziarie:
 - a) 712.000,00 euro nel bilancio 2018;
 - b) 1.586.400,00 euro nel bilancio 2019;
 - c) 3.701.600,00 euro nel bilancio 2020;

ritenuto quindi di approvare l'intervento, come descritto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica concordato e trasmesso ai Comuni, approvato dalla Provincia con deliberazione del Presidente n. 123 del 26 ottobre 2018, disciplinando sia le modalità di finanziamento che le attività concernenti la realizzazione dell'opera in parola;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La Provincia di Verona, il Comune di Nogara e il Comune di Salizzole convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica ridenominata "riqualificazione della strada provinciale 20 'dell'Adige e del Tartaro', nel tratto compreso tra i Comuni di Salizzole e Nogara" e per l'assegnazione e successiva erogazione del contributo a copertura integrale della spesa, nei limiti della programmazione provinciale già approvata, dando atto che lo stesso potrà essere oggetto di marginali modificazioni che si rendessero necessarie od opportune in sede di stipula.

2. La spesa preventivata per la realizzazione dell'opera è di euro 6.000.000,00.

3. Per la realizzazione della suddetta opera, la Provincia ha previsto:

a) nella propria programmazione di bilancio 2018 la copertura finanziaria della spesa di 712.000,00 euro nei (diversi) capitoli destinati all'impegno per contributi agli investimenti, per la successiva assegnazione ai due enti comunali delle somme per contributo di euro 445.000,00 per Nogara ed euro 267.000,00 per Salizzole;

b) nelle annualità 2019 e 2020 gli stanziamenti rispettivamente di euro 1.586.400,00 e di euro 3.701.600,00 funzionali all'assegnazione ai due enti di un ulteriore contributo in conto capitale (contributo agli investimenti) come definito nei due lotti funzionali previsti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Articolo 3 (Impegni dei Comuni)

1. Il Comune di Nogara e il Comune di Salizzole svolgono, per i rispettivi lotti funzionali, ricadenti nei territori degli stessi Comuni, le progettazioni delle rimanenti fasi nonché la funzione di stazione appaltante dell'opera pubblica e di autorità espropriante delle aree di terzi che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'opera. La proprietà di queste ultime, in sede di accordo bonario o di emissione di decreto di esproprio, verrà intestata alla Provincia. Inoltre i Comuni si impegnano ad adottare le conseguenti varianti urbanistiche che si rendessero eventualmente necessarie in conseguenza della riqualificazione e modifica del sedime stradale.

2. Il Comune di Nogara e il Comune di Salizzole assumono l'impegno:

a) di finanziare la spesa dell'opera per l'eventuale parte eccedente il contributo provinciale;

b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta per l'opera ricadente nei propri territori.

3. Il Comune di Nogara e il Comune di Salizzole si impegnano a nominare un Responsabile Unico del Procedimento tra il personale della propria struttura tecnica per i rispettivi lotti funzionali del proprio territorio, valutando le condizioni per l'affidamento di incarichi di supporto al RUP, in conformità alla normativa vigente, ed alle linee guida dell'ANAC, cercando preferibilmente per ragioni di coordinamento l'affidamento ad un unico soggetto.

4. Il Comune di Nogara ed il Comune di Salizzole si impegnano a comunicare alla Provincia qualsiasi aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, nonché tutte le eventuali variazioni che gli stessi dovessero subire, indipendentemente dalla causa che le dovesse determinare.

5. I Comuni di Nogara e Salizzole si impegnano ad incaricare, ciascuno per il proprio lotto di lavori, il/i collaudatori designati dalla Provincia.

Articolo 4 (Impegni della "Provincia")

1. La Provincia di Verona si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla Provincia dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.

2. La Provincia di Verona si impegna a finanziare, nel limite complessivo di 6.000.000,00 – pari alla spesa totale preventivata - l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, tramite assegnazione ai due Comuni di un

contributo in conto capitale finalizzato agli investimenti di euro 3.570.000,00 al Comune di Nogara e di euro 2.430.000,00 al Comune di Salizzole, in relazione ai due singoli lotti funzionali previsti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica in premessa richiamato; a tal fine:

a) ha previsto la spesa 2018 di 712.000,00 euro per la successiva assegnazione di contributi ai due Comuni e segnatamente euro 445.000,00 per Nogara ed euro 267.000,00 per Salizzole;

b) ha previsto nelle annualità 2019 e 2020 gli stanziamenti funzionali all'assegnazione a ciascuno dei due enti di un ulteriore contributo in conto capitale (contributo agli investimenti) di euro 5.288.000,00, come definito nei due lotti funzionali previsti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo il cronoprogramma stimato di realizzazione degli interventi da parte dei due comuni.

4. La Provincia di Verona si impegna a erogare la somma di euro 445.000,00 per Nogara e la somma di euro 267.000,00 a favore del Comune di Salizzole entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In seguito al provvedimento di assegnazione del contributo da parte del dirigente provinciale, i Comuni accerteranno contabilmente il contributo limitatamente all'entità delle somme comunicate al fine poi di poter assumere gli impegni di spesa secondo necessità istruttorie.

5. La Provincia di Verona assumerà gli impegni relativi agli ulteriori 5.288.000,00 di cui al precedente comma 2, lettera b) successivamente all'approvazione del bilancio 2019-2021, previa acquisizione della relativa copertura finanziaria in ciascuna annualità di bilancio.

6. L'erogazione ai due Comuni dell'ulteriore contributo complessivo di 5.288.000,00 euro, in relazione ai due singoli lotti funzionali, a titolo di finanziamento della spesa preventivata per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, avverrà:

- per 937.500,00 euro al Comune di Nogara e per euro 648.900,00 al Comune di Salizzole entro novanta giorni dalla pubblicazione, da parte di ciascun Comune, del bando di gara per l'esecuzione dei lavori,

- per 1.968.750,00 euro al Comune di Nogara e per euro 1.362.690,00 al Comune di Salizzole entro novanta giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori, da parte di ciascun Comune,

- per 218.750,00 euro al Comune di Nogara e per euro 151.410,00 al Comune di Salizzole entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate da ciascun Comune, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

7. La Provincia di Verona si obbliga a designare il/i collaudatore/collaudatori delle opere in questione che verranno poi incaricati dai Comuni.

Articolo 5

(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene ricalcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, come risultanti dalla relazione acclarante finale.

2. Nel caso in cui la spesa totale rendicontata risultasse inferiore a quella del quadro economico dello studio di fattibilità tecnica approvato con il presente accordo, l'economia di spesa verrà attribuita alla Provincia; nel caso in cui la spesa dell'opera dovesse essere superiore a quella preventivata, i Comuni si impegnano a finanziare la maggiore spesa relativa al proprio stralcio.

3. Qualora uno dei due Comuni non procedesse nell'opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Provincia e all'altro Comune, restituendo alla Provincia la somma già riscossa entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza.

4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 dovrà essere accompagnata dal formale provvedimento di eliminazione dell'opera dalla programmazione comunale dei lavori pubblici.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o entrambi i progetti definitivi/esecutivi redatti su incarico di uno dei due comuni non dovessero essere attuati con l'indizione delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori, la Provincia ne acquisirà la titolarità con diritto al relativo utilizzo. In tale evenienza, ciascun comune dovrà restituire alla Provincia le quote di contributo provinciale non utilizzate.

Articolo 6

(Collaudo e consegna delle opere)

1. La designazione dei collaudatori (tecnico amministrativo, strutturale, ove necessario, funzionale) è di competenza della Provincia; i rispettivi incarichi di collaudo restano di competenza dei Comuni, così come la relativa spesa graverà sul quadro economico dell'intera opera.
2. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere realizzate verranno prese in carico dalla Provincia e dai due Comuni, per le opere di competenza di ciascuno secondo lo schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo/esecutivo dell'opera da presentare alla Provincia di Verona per le autorizzazioni.
3. La Provincia di Verona potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell'opera pubblica "riqualificazione della strada provinciale 20 'dell'Adige e del Tartaro', nel tratto compreso tra i Comuni di Salizzole e Nogara" a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo sentiti i rispettivi Sindaci.
4. I Comuni si impegnano ad assumere e finanziare direttamente i lavori di rifacimento, adeguamento e/o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente la gestione delle eventuali controversie che dovessero insorgere con gli operatori economici realizzatori.

Articolo 7

(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La Provincia si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell'opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla Provincia, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale e con conseguenti atti formali assegnati ai Comuni, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.
4. I Comuni si impegnano ad accettare a proprio carico, previa convenzione tra gli stessi:
 - tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione, alla fornitura e alla manutenzione della pubblica illuminazione sull'intersezione,
 - tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde da finanziare con il contributo che la Provincia già eroga, con convenzione già in corso, per i tratti di strada provinciale non compresa nel centro abitato dei rispettivi comuni.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all'articolo 4, comma 5 fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 4.

Articolo 9

(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con provvedimenti del Presidente della Provincia e dei Sindaci del Comune di Nogara e del Comune di Salizzole e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura dei Comuni stessi.

Articolo 10

(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente accordo diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Articolo 11

(Vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

- Sindaci dei due Comuni o loro delegati,
 - Presidente della Provincia, o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente del Collegio.
 - Al collegio è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.
2. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del servizio progettazione e direzione lavori della Provincia e dai responsabili delle aree tecniche dei due Comuni.

Articolo 12

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Verona,

Per il Comune di Salizzone
Il Sindaco Flavio Massimo Pasini

Firmato digitalmente
ai sensi articolo 24
Codice Amministrazione Digitale

Per il Comune di Salizzone
Il Sindaco Mirko Corrà

Firmato digitalmente
ai sensi articolo 24
Codice Amministrazione Digitale

Per la Provincia di Verona
Il Presidente Antonio Pastorello

Firmato digitalmente
ai sensi articolo 24
Codice Amministrazione Digitale
